

RETE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE

Modalità tecniche di attuazione e di funzionamento (articoli 4, 17)

1 - PREMESSA

L'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recita:

1. *È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:*
 - a) *dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;*
 - b) *dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.*
2. *La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.*
3. *La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.*

2 - DEFINIZIONE

La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ/on farm ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o sviluppando altre forme di valorizzazione (comma 2, articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n.194).

La Rete può attivare azioni volte a favorire la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione, la formazione, la messa in rete delle informazioni utili a favorire la diffusione delle risorse genetiche in azienda, in modo da scongiurare l'estinzione e permetterne la coevoluzione con gli elementi dell'agroecosistema (fattori pedoclimatici, fisiologici, microbiologici ed antropici). La Rete inoltre svolge ogni attività utile a supportare le comunità locali che le coltivano/allevano a tutelare e valorizzare tali risorse, favorendo anche la diffusione delle conoscenze locali ad esse legate.

I componenti della Rete sono:

- Centri di conservazione *ex situ* e/o Banche del germoplasma (CCES/BG), intesi come da definizione delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ, on farm ed ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 (Volume - Biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura - Allegato 1 "Glossario dei termini tecnici" pag. 222).

“Banca del seme o del germoplasma (Gene-bank o seed-bank): Struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici animali o vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale). Nel caso dei vegetali, si tratta di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti conservati in vitro”.

- Allevatori e Agricoltori Custodi (AAC);
- Reti organizzate di agricoltori e/o allevatori che tutelano, salvaguardano e gestiscono la biodiversità agricola, di comprovata esperienza in materia;
- Enti pubblici o privati senza scopo di lucro che svolgono attività di tutela e diffusione della biodiversità agraria.

I Centri di conservazione *ex situ* e/o Banche del germoplasma (CCES/BG) e gli Allevatori e Agricoltori Custodi (AAC) sono iscritti alla Rete contestualmente al riconoscimento del loro ruolo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito Ministero, in seguito al parere positivo delle Regioni e Province Autonome.

3 - GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA RETE

Il coordinamento della Rete è svolto dal Ministero e si esplica nelle seguenti attività:

- Gestione delle adesioni alla Rete nazionale tramite il sistema informatico che permetterà di:
 - ricevere “*on line*” le richieste di adesione alla Rete trasmesse alle Regioni e Province Autonome dai Centri di conservazione *ex situ* e/o Banche del germoplasma (CCES/BG) e degli Allevatori e Agricoltori Custodi AAC);
 - ricevere “*on line*” le richieste di adesione alla Rete trasmesse alle Regioni e Province Autonome dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, interessati a vario titolo al recupero, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione;
 - svolgere l’istruttoria ministeriale delle domande di adesione;
 - pubblicare sul Portale nell’ambito della Rete i dati relativi ai soggetti iscritti (dati pubblicabili: denominazione, indirizzo, banca del germoplasma o agricoltore/allevatore custode, cosa conserva e dove, se ha disponibilità di materiale di moltiplicazione, ecc.);
- Ricevere dalle Regioni e Province Autonome le eventuali rinunce, sostituzioni o subentri nel ruolo di Agricoltore custode, Allevatore custode, Centri di conservazione *ex situ* e/o Banche del germoplasma (CCES/BG);
- Segnalare alla Regione o alla Provincia Autonoma competente per territorio, in caso di rinuncia senza sostituzione di un soggetto, il rischio di perdita della risorsa genetica per mancanza di soggetti che svolgono la conservazione “*in situ/on farm*” o “*ex situ*” e la richiesta, se possibile, di indicare altri soggetti che subentrino a quello che ha rinunciato;
- Attivare, previo parere del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare (di cui all’articolo 8 della legge del 1 o dicembre 2015, n. 194), tutte le iniziative necessarie volte a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ* ovvero nell’ambito di aziende agricole o *ex situ*, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione, quali:

- favorire la coltivazione o l'allevamento delle risorse genetiche conservate, in modo da scongiurarne l'estinzione e permetterne la coevoluzione con gli elementi dell'agroecosistema (fattori pedoclimatici, fisiologici, microbiologici ed antropici);
- aiutare le comunità locali che le coltivano/allevano a tutelare e valorizzare tali risorse, favorendo anche la diffusione delle conoscenze locali ad esse legate;
- favorire le iniziative necessarie allo scambio di informazioni tra i componenti della Rete (CCES/BG e AAC), a livello nazionale, riguardanti il materiale genetico conservato *in situ* e *ex situ*;
- favorire gli scambi di conoscenze e di esperienze tra i soggetti aderenti alla Rete con altre realtà anche internazionali;
- favorire la partecipazione degli aderenti alla Rete a progetti o programmi di ricerca nazionali o dell'Unione europea, o l'adesione e partecipazione a progetti finanziati con fondi UE;
- stimolare tramite divulgazione e scambio di esperienze la produzione di materiale sano e caratterizzato, anche usufruendo dei diversi strumenti normativi specifici per ogni categoria di risorse (specie da seme, fruttiferi, vite, olivo, animali) sia nazionali che dell'Unione europea.

4 - SISTEMA DI CONTROLLO E VERIFICA

Tutti i soggetti aderenti alla Rete sono sottoposti al controllo di quanto dichiarato in fase di richiesta di iscrizione, volto alla verifica del rispetto e della rispondenza dei principi e delle modalità stabilite dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, da attuarsi anche attraverso un sistema standardizzato e partecipato di autocontrollo, da definire con successivo decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale, su proposta del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

5 - CIRCOLAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE LOCALI TRA LE BANCHE DEL GERMOPLASMA E GLI AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI

Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche tra i soggetti aderenti alla Rete è consentita la circolazione, senza scopo di lucro e nell'ambito locale di riferimento della risorsa genetica, di una modica quantità di materiale di riproduzione/moltiplicazione (semi, marze, gemme, talee, ecc.) volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà e razze locali a rischio di estinzione e/o di erosione genetica iscritte all'Anagrafe nazionale e alla loro conservazione durevole, nel rispetto della normativa sanitaria e fitosanitaria vigente.

Il Ministero, su proposta del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, definisce la modica quantità di materiale di riproduzione e propagazione di risorse genetiche vegetali, con riferimento alla singola specie, intesa come la quantità necessaria a mantenere l'interesse per le varietà locali a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale e far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di quest'ultime. Con successivo decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale si provvederà a definire le modiche quantità.

La circolazione del germoplasma animale (embrioni, sperma, ovocellule, ecc.) di razze locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, tra i soggetti aderenti alla Rete, avviene secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di riproduzione animale.

In nessun caso gli scambi di cui sopra possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.